

Prot.

Valeggio sul Mincio li,

**Spettabile ditta**  
**VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L.**  
Via Fura n. 14  
25125 BRESCIA  
P.TA IVA 00884000175

**OGGETTO: LETTERA CONTRATTO PER REGOLAMENTARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L..**

**CIG Z1D3C30EC3**

Si predispone la presente per lo svolgimento della procedura di affidamento a trattativa diretta a codesta Ditta della prestazione contrattuale in oggetto, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00), oltre IVA 22%, la quale trova copertura finanziaria nel competente intervento del Bilancio di previsione per l'anno 2023.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

### **1. Oggetto e Parti stipulanti**

Il Comune di Valeggio sul Mincio (di seguito comune) ritiene di affidare alla ditta VIGILANZA GROUP SOC. COOP.A.R.L. (di seguito operatore economico) il servizio di vigilanza degli immobili comunali fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.750,00 oltre IVA 22%.

Il comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio della presente lettera, secondo gli usi del commercio, come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 all'art. 55.

### **2. Norme tecniche di riferimento**

La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme all'offerta presentata al Comune a mezzo trattativa diretta su MEPA. La prestazione dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito nella relazione di offerta allegata alla trattativa su MEPA e il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme previste dagli artt. 1373, 1564, 1569, 1655, 1662 e 1671 del Codice Civile.

### **3. Durata**

L'efficacia della presente lettera-contratto ha inizio dalla data di relativa stipula, in riferimento alla data di approvazione della determina di affidamento del servizio. La prestazione deve essere compiuta fino ad esaurimento dell'importo di affidamento. Resta inteso che il contratto non necessita di disdetta da parte del Comune.

### **4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione**

La stipulazione della lettera-contratto avviene nella forma scritta mediante sottoscrizione fra le parti.

### **5. Modalità di esecuzione**

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune.
3. La liquidazione della fattura emessa dall'operatore economico è subordinata all'attestazione e verifica del supporto fornito al competente ufficio.

### **4. Descrizione del servizio**

#### SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'OPERATORE ECONOMICO:

- 1) Svolgimento del servizio di vigilanza dei seguenti immobili comunali:

- Sede Polizia Locale
- Biblioteca comunale
- Scuola materna di Salionze
- Magazzino comunale
- Scuola materna del capoluogo
- Scuola media J. Foroni
- Scuola elementare C. Collodi
- Sede municipale
- Isola ecologica
- Discarica in località Cà Baldassare
- ex area demaniale Monte Vento

- ex area demaniale Monte Mamaor

- 2) relativamente all'anno 2022 il collegamento con combinatore telefonico risulterà attivo oltre che per la Sede della Polizia Locale, Scuola materna di Salionze, anche per la Scuola Materna del capoluogo;
- 3) per gli edifici della Scuola elementare C. Collodi, Scuola media J. Foroni e il Magazzino comunale sarà attivata una polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente arrecati da ignoti nel caso di furto o danni vandalici;

## **6. Corrispettivo**

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta presentata per un importo di € 5.750,00 oltre IVA 22%.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori.
3. Codesta Ditta non potrà esigere dal Comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

## **7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti**

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta dichiara:

- di aver acceso conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi e le persone delegate ad operare su tale conto sono già state comunicate al comune;

- di obbligarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

1. Ai fini dell'articolo 48 del d.lgs 36/2023, le parti danno atto che:

- l'operatore economico applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'articolo 48 del d.lgs 36/2023, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto

#### **8. Termini e modalità di pagamento.**

1. I pagamenti avverranno entro 30 giorni successivi alla data di acquisizione in modalità elettronica della relativa fattura a cadenza mensile.
2. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Comune il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
3. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono, la merce fornita e il numero della determina di impegno di spesa comunicato all'aggiudicatario da parte del Comune.

#### **9. Interessi moratori**

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
  - per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
  - per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

#### **10. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto**

L'Arch Annalisa Scaramuzzi, Responsabile Area Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni è responsabile del procedimento.

#### **11. Verifica**

La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento.

#### **12. Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento del servizio, non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

### **13. Recesso**

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, Il Comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Il comune riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

### **14. Risoluzione di diritto**

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Comune avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

1. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
2. Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del Comune di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

### **15. Responsabilità**

1. La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al comune in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

### **16. Controversie e foro competente**

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Verona.

### **17. Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile Area Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
5. La presente lettera-contratto è sottoscritta digitalmente dalle parti mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

PER LA DITTA VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.

PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO